

COMUNE DI AGRATE CONTURBIA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

OGGETTO :

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DORMELLETO, BORGO TICINO, AGRATE CONTURBIA, DIVIGNANO E BOGOGNO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, LEGGE 65/86 E L.R. 58/87, DPR 616/77 E D.LGS 112/98

L'anno duemilaquattordici, addì **quindici**, del mese di **dicembre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari "Mons. Giovanni Gatti", presso il "Castello di Agrate", convocato per **DETERMINAZIONE DEL SINDACO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE** il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSI SIMONE	PRESIDENTE	X	
ZONCA MARCO	CONSIGLIERE	X	
VISCONTI GIAN CARLO	CONSIGLIERE	X	
TONDINI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
PERANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
SACCO ALESSIO	CONSIGLIERE	X	
CACCIA PAOLO ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
COCCO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BERTINOTTI NATALE	CONSIGLIERE	X	
CASAGRANDE LUIGI	CONSIGLIERE	X	
BOLCHINI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		11	

Assume la presidenza il Sig. **TOSI SIMONE** - Sindaco

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **GUGLIOTTA DOTT. MICHELE**

Il Presidente, **TOSI SIMONE**, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Approvazione Convenzione tra i Comuni di Dormelletto, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Divignano e Bogogno per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa Locale, Legge 65/86 e L.R. 58/87, DPR 616/77 e D.Lgs 112/98

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione del Sindaco che riferisce;

RICORDATO che:

- l'art. 19 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 e s.m.i., dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dallo stesso articolo, siano esercitate in forma associata da parte dei Comuni che contino una popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti secondo le disposizioni regionali da attuarsi ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera d) attraverso una legge regionale che individui la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento associato delle funzioni;
- la L.R. PIEM. n. 11 del 28/09/2012 e s.m.i, emanata in attuazione a detta normativa, dispone che i Comuni appartenenti alla medesima area territoriale omogenea, individuata come area montana, collinare e di pianura, secondo la deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12/05/1988, nell'associarsi per l'esercizio delle funzioni su citate, devono raggiungere un numero di abitanti minimo, rispettivamente: di 3.000 abitanti nel caso di montagna o collinari e, di 5.000 abitanti nel caso di pianura;
- l'art. 7 della medesima legge regionale, al comma 5, dispone che i Comuni appartenenti a diverse aree territoriali omogenee siano considerati rispettivamente di montagna, di collina o di pianura, in relazione all'area territoriale in cui risiede il maggior numero di abitanti dei Comuni proponenti;

PRESO ATTO che:

- le funzioni fondamentali da esercitarsi obbligatoriamente in modo associato sono quelle previste dall'art. 19 della legge 07/08/2012, n. 135, (di seguito Legge) e, precisamente:
 - a) Organizzazione generale dell'Amministrazione, gestione Finanziaria e contabile e Controllo;
 - b) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale
 - c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;

- e) Attività in ambito comunale, di pianificazione e di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto nell'articolo 118, 4° comma della Costituzione;
- h) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale.
- La funzione l) "Tenuta dei registri di Stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici, nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale", non deve essere obbligatoriamente associata.

OSSERVATO che:

- i requisiti di aggregazione sono:
 - L'appartenenza alla medesima area territoriale omogenea, salvo quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 7 della L.R.;
 - Il rispetto dei limiti demografici minimi, dedotti dall'ISTAT penultimo anno precedente e quindi l'anno 2012;
 - Risultati previsti in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
- Ai sensi dell'art. 3 della L.R. le funzioni e i servizi in materia socio-assistenziali possono essere gestite anche tramite Consorzi tra i Comuni.

PRESO ATTO che:

- Si sono quindi svolti incontri con le Amministrazioni comunali di Dormelletto, Borgo Ticino, Divignano e Bogogno al fine di definire gli accordi per disciplinare la gestione associata del servizio di Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale ascrivibile alla funzione I) secondo la normativa vigente addivenendo alla predisposizione della Convenzione in esame per l'approvazione consiliare.

UDITO:

- L'intervento del Consigliere BERTINOTTI, il quale chiede spiegazione sui Comuni che saranno in Convenzione e che non hanno Vigili propri, cui replica il Sindaco dichiarando che i costi verranno proporzionati;

ACQUISITO:

- Il parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. dal Responsabile del servizio;

VISTO:

- l'art. 30 ed il 42, comma 2 lett-b) del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n. 00
Astenuiti: n. 00

DELIBERA

1. Di approvare, per le causali di cui in premessa, la convenzione allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di Dormelletto, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Divignano e Bogogno, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia Locale e di Polizia Amministrativa Locale, Legge 65/86 e L.R. 58/87, DPR 616/77 e D.Lgs 112/98 – funzione I).
2. Di dare atto che la Convenzione per la gestione in forma associata dei servizi in oggetto avrà decorrenza dal 1 gennaio 2015.

Su proposta del Sindaco:

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano:

Presenti: n. 11
Voti favorevoli: n. 11
Voti contrari: n. 00
Astenuiti: n. 00

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

SCHEMA DI
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DORMELLETO, BORGO TICINO, AGRATE CONTURBIA, DIVIGNANO E BOGOGNO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, LEGGE 65/86 E L.R. 58/87, DPR 616/77 E D.LGS 112/98.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale del Comune di Borgo Ticino, in Via Circonvallazione n. 37

TRA I COMUNI DI:

- **Dormelletto (NO)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Clemente MORA, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in via Francesco Baracca-4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, codice fiscale n. 8100400030.
- **Borgo Ticino (NO)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Francesco GALLO, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in via Vittorio Emanuele II - 58, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, codice fiscale 80009810039.
- **Agrate Conturbia (NO)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Simone TOSI, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in via Roma n. 41, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, codice fiscale 00471090035.
- **Divignano (NO)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Daniele ZANOTTO, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in via Francesco Costa n. 6, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, codice fiscale 00415310036.
- **Bogogno (NO)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Guglielmetti Andrea, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in Piazza Dott. Orazio Palumbo n.5, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. _____ del _____, codice fiscale 00429660038.

PREMESSO CHE:

- la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia locale), e s.m.i., all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire attraverso forme associative le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle delegate, anche per quanto attiene agli aspetti organizzativi e procedurali;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede la possibilità di stipulare apposite Convenzioni tra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'art. 14 comma 28 e seguenti del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i., prevedeva l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui rientra il servizio di Polizia Locale, giusto art. 21 comma 3 lett. b) della legge 42/2009;
- che con l'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 e s.m.i., sono state apportate modificazioni al su citato art. 14, del D.L. n. 78/2010, che nell'ampliare le iniziali funzioni fondamentali di cui al su citato art. 21 comma 3 della legge n. 42/2009 e s.m.i., ha riconfermato le funzioni di "polizia municipale e polizia amministrativa locale;" per cui occorre evidenziare la recente legge regionale 28.09.2012 n. 11 e s.m.i. in materia di Enti Locali;

PRESO ATTO:

- delle disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 107 della Legge 56/2014 "Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ...", a modifica del comma 28-bis dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 già citato.
- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di idonea convenzione, ai sensi dell'Articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- che i Comuni di Dormelletto, Borgo Ticino, Agrate Conturbia, Divignano e Bogogno, hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale dettagliatamente indicate, rispettivamente nella Legge n.65/86 e s.m.i., L.R.P.IEM n. 58/87 e s.m.i., nel D.P.R. n. 616/77 e s.m.i. e D.Lgs n. 112/98 e s.m.i., in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Comune di Dormelletto deliberazione n. in data ;
Comune di Borgo Ticino deliberazione n. in data ;
Comune di Agrate Conturbia deliberazione n. in data ;
Comune e di Divignano deliberazione n. in data ;
Comune e di Bogogno deliberazione n. in data .

CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO

CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1.1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera l) del D.L. n. 95/2012 e s.m.i. convertito nella legge 135/2012 e s.m.i., ha per oggetto la gestione in forma associata della funzioni fondamentali di *polizia municipale* e *polizia amministrativa locale*. La gestione associata, pertanto, ha ad oggetto:

- a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
- b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
- c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
- e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
- f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
- h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
- i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
- l) la polizia commerciale e in particolare le attività istruttorie propedeutiche e il rilascio degli eventuali provvedimenti autorizzativi per l'esercizio delle attività commerciali, dei pubblici esercizi comprese le attività ricettive, delle attività dello spettacolo viaggiante, delle attività di parrucchiere ed estetista, di noleggio con conducente; all'assegnazione del numero di matricola agli ascensori di nuova installazione; all'adozione dei provvedimenti istitutivi di regolamentazione permanente della viabilità e di quelli temporanei conseguenti ad attività di competenza della Polizia Locale ricomprese nella declaratoria su indicata, nonché il supporto tecnico per l'apposizione della segnalatica verticale e realizzazione della segnalatica orizzontale;
- m) attività di notifica da effettuarsi sul territorio, di cui all'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile; le attività di notifica sono poste in capo al messo comunale di Borgo Ticino, ai fini del servizio di notifica di atti in nome e per conto dei singoli comuni associati.

1.3. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, si prefiggono di sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, anche mediante la collaborazione occasionale o permanente con le altre forze di polizia nazionali o con corpi di polizia locale. In particolare, la gestione associata deve assicurare: a) l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio; b) il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo di attività criminose; c) le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e disagio sociale che suscitano senso di insicurezza; d) il controllo del territorio anche mediante strumenti di videosorveglianza; e) l'interconnessione delle sale operative; f) le iniziative volte a diffondere la cultura della legalità;

1.4. Per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, i Comuni aderenti istituiscono l'Ufficio Unico denominato "_____"; gli enti aderenti devono adottare apposito regolamento che ne regola organizzazione e funzionamento.

1.5. Il Comune di Borgo Ticino svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Articolo 2

Finalità

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Art. 3 (Principi)

3.1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza della gestione associata;
- omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione.

Art. 4 (Ambito territoriale)

4.1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

4.2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

4.3. L'intestazione degli atti contiene altresì la denominazione della gestione associata, della sede dell'Ufficio Unico e del Comune di riferimento.

CAPO II ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA

Articolo 5 Organizzazione uffici e servizi

5.1. I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, in esecuzione alla presente convenzione.

5.2. La sede della Polizia Municipale è individuata nell'edificio ubicato nel comune di Borgo Ticino, Via Circonvallazione 37. In considerazione di necessità logistiche tecniche ed organizzative, possono essere attivati sportelli presso ogni Comune;

5.3. Il personale dell'Ufficio unico è costituito dagli agenti di polizia municipale dei Comuni convenzionati, dal messo comunale di Borgo Ticino, e dai dipendenti eventualmente assunti, nel rispetto delle vigenti normative, dai medesimi Comuni, con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il personale mantiene tutte le qualifiche e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti delle competenti autorità.

5.4. Il personale dell'Ufficio unico in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, durante il servizio sul territorio dei Comuni convenzionati, è autorizzato a portare l'arma in dotazione in ragione dei compiti di istituto.

5.5. All'Ufficio unico sono attribuite le attività, le funzioni e i procedimenti oggetto delle presente convenzione. L'attività di ricezione degli atti, delle richieste e di ogni altra documentazione può avvenire presso l'ufficio di ciascun singolo Comune convenzionato che provvederà a trasferire la documentazione all'Ufficio Unico.

5.6. I Sindaci dei Comuni aderenti verificano, periodicamente, l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 6

Organizzazione del Comune intercomunale e nomina del Comandante del Corpo intercomunale

6.1. Il personale dell'Ufficio Unico è sottoposto alla direzione tecnico-operativa ed amministrativa dell'Ufficiale di polizia municipale nominato Responsabile del servizio dal Sindaco del Comune capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci: detto Ufficiale assume la qualifica di Comandante.

6.2. La nomina del Comandante è valida per l'intero ambito territoriale dei Comuni associati ed il provvedimento di nomina deve indicare la durata dell'incarico e l'ammontare massimo dell'indennità di posizione e di risultato attribuibile ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 1999. La nomina è revocabile dal Sindaco del Comune capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci.

6.3. Il Comandante, per il funzionamento dell'Ufficio Unico, si avvale di tutto il personale e di tutte le risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati. Al Comandante competono tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, nonché le funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento delle funzioni associate. Il Comandante riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.

6.4. Gli enti convenzionati assicurano la massima collaborazione all'Ufficio Unico fornendo tempestivamente al Comandante tutte le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento delle attività e dei servizi e consegnando al Comandante gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

6.5. Il Comandante dà attuazione agli indirizzi e ai programmi annuali elaborati dalla Conferenza dei Sindaci predisponendo calendari e piani di lavoro. I piani di lavoro saranno concordati dal Comandante direttamente con i Sindaci dei Comuni convenzionati; il Comandante risponde in merito all'impiego tecnico-operativo del personale, alla predisposizione dei servizi, ai risultati delle attività ed alle relative verifiche, nonché della legalità e legittimità degli atti amministrativi predisposti. Il Comandante cura la predisposizione dell'inventario delle dotazioni tecniche nella disponibilità della gestione associata che tramette annualmente alla Conferenza dei Sindaci.

6.6. Tutti i provvedimenti gestionali ed organizzativi necessari per l'esercizio associato delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale sono predisposti ed adottati, in nome e per conto dei Comuni convenzionati, dal Comandante.

Articolo 7

Conferenza dei Sindaci

7.1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo istituzionale di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi del presente atto convenzionale. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza dei Comuni convenzionati. Può essere convocata indifferentemente da qualsiasi Sindaco aderente alla convenzione.

7.2. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dalla presente convenzione;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario; il piano finanziario approvato è trasmesso a tutti i Comuni convenzionati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente iscrive in bilancio le risorse di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto previsti.
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle funzioni conferite, sul raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione.

7.3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato è rimessa all'organo di valutazione (O.I.V. e/o N.d.V.), composto dai Segretari comunali dei Comuni convenzionati;

7.4. L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Unico, nonché l'organizzazione e il funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci ed inseriti in apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale di ciascun Comune convenzionato, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7.4. Alla Conferenza dei Sindaci, con funzione di verbalizzazione e di supporto tecnico-legale, partecipa, a titolo gratuito, il Segretario comunale del Comune di Borgo Ticino;

7.5. Alla Conferenza dei Sindaci possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, il Comandante e i Segretari comunali dei Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.

Articolo 8 Dotazione organica

8.1. Per la gestione in forma associata della funzione, ogni singolo Ente metterà a disposizione il proprio personale dipendente, ad eccezione dei Comuni di Divignano e Bogogno. Il Comune capofila assicurerà mediante proprio personale formalmente individuato, il necessario supporto alle attività della gestione associata, sotto il profilo contabile.

8.2. Il personale assegnato dagli enti convenzionati, per tutta la durata della gestione associata è funzionalmente dipendente dal Comandante, conservando la propria dipendenza dal Comune nel quale è organicamente inserito. Il Comandante cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale messo a disposizione della gestione associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 9 Rapporti finanziari

9.1. Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati dai Comuni aderenti alla stessa, sulla base degli accordi definiti all'interno della Conferenza dei Sindaci.

9.2. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

9.3. Restano a carico del singolo Comune le spese sostenute a Suo esclusivo vantaggio e beneficio (interventi specifici richiesti in occasione di eventi e manifestazioni; utilizzo del personale per la realizzazione di Uffici distaccati).

9.4. Il Comandante predisponde entro il 30 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno una relazione sull'andamento della gestione che sottopone alla Conferenza dei Sindaci e, in ogni caso, a conclusione dell'anno solare un analitico rendiconto che invierà ai Comuni convenzionati, evidenziando l'esistenza di un saldo attivo o passivo della gestione. In caso di saldo attivo di gestione, la Conferenza dei Sindaci potrà decidere di procedere alla ripartizione dell'avanzo tra i singoli enti o alla sua utilizzazione per interventi volti al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi della gestione associata. In caso di saldo passivo di gestione il disavanzo sarà ripartito tra i singoli enti convenzionati.

9.5 I criteri di ripartizione delle spese di funzionamento, basati sui parametri territoriali (estensione, rete viaria) e socio - economici (il numero degli abitanti e delle attività produttive), nonché sulle prestazioni lavorative effettuate dal personale in convenzione presso i singoli Enti, sono i seguenti:

- a) Dormelletto 32%;
- b) Borgo Ticino 32%;
- c) Agrate Conturbia 16%
- d) Divignano 10%;
- e) Bogogno 10%

9.6. I parametri di cui al precedente art. 9.5. possono essere oggetto di modifica espressa da parte degli enti convenzionati.

9.7. I parametri di ripartizione delle spese di personale si baseranno, invece, sulle ore di effettivo e documentato utilizzo, da parte di ciascun Comune convenzionato.

Articolo 10 **Casi di necessità e urgenza**

Il Sindaco o suo delegato, di ogni singolo Comune, in caso di necessità ed urgenza attiva il servizio di polizia Locale in forma associativa e l'Ufficio Unico che, se non vi sono impedimenti od urgenze prioritarie, si mette immediatamente a disposizione, con tutto il personale presente in servizio, del Sindaco richiedente dandone immediata comunicazione a tutti gli altri Sindaci aderenti alla stessa Convenzione.

Articolo 11 **Beni e dotazioni**

11.1. I mezzi, gli arredi, i materiali, le attrezzature e gli autoveicoli utilizzabili sono quelli già di proprietà dei singoli Comuni convenzionati e i costi di gestioni sono ripartiti in base ai criteri di cui all'art. 9.5..

11.2. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 12 **Proventi contravvenzionali**

12.1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.

12.2. Gli enti convenzionati si impegnano a destinare i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada comminate sul proprio territorio al finanziamento del servizio associato nei limiti di quanto previsto dal Codice della strada, sempre nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 9.5.

CAPO III **RAPPORTI TRA ENTI CONVENZIONATI**

Articolo 14 **Decorrenza e durata**

14.1. La decorrenza e la durata della convenzione è definita a decorrere dal 1 gennaio 2015 e per il periodo di anni cinque in esecuzione all'art.5, comma 3, della L.R. PIEM. 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i.

14.2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati.

14.3. Alla scadenza dei cinque anni sarà verificato il conseguimento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, secondo le modalità stabilite in sede ministeriale. Con particolare ma non esclusivo riferimento all'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno 11 settembre 2013, sin dall'avvio della gestione associata sono pianificate, anche in termini temporali, le misure necessarie ed idonee per conseguire il previsto risparmio di spesa del 5%; nel corso della gestione è operata una verifica permanente periodica infra annuale finalizzata ad assicurare il conseguimento di tale obiettivo in atto e in tendenza.

14.4. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni e a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 15 **Recesso**

15.1. Ogni Amministrazione, qualora non ritenga soddisfacente la gestione del servizio effettuata in forma associata può unilateralmente recedere dalla presente convenzione mediante deliberazione consiliare.

15.2. Il recesso è comunicato tempestivamente alla Conferenza dei Sindaci e produce effetti decorsi sei mesi dalla data di efficacia della deliberazione consiliare che dispone il recesso.

15.3. Il recesso di uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento della presente convenzione che rimane operante finché i Comuni convenzionati sono almeno due e siano comunque rispettati i parametri di legge;

15.4. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Articolo 16 **Modifiche**

16.1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.

16.2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.

16.3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione ed implicano l'assunzione di apposita deliberazione consiliare.

16.4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

CAPO IV **Disposizioni finali e transitorie**

Art. 17 **(Controversie)**

17.1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è rimessa alla Conferenza dei Sindaci e soltanto nel caso in cui non si giunga ad una soluzione bonaria, ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri.

17.2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 18 **(Disposizioni in materia di privacy)**

18.1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

18.2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'Ufficio Unico per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante.

18.3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 19 **Disposizioni finali**

19.2. Per ogni aspetto non espressamente previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del codice civile, in quanto compatibili.

19.3. Agli effetti fiscali, la presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, della Tabella unita alla Tariffa - Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il rappresentante del Comune di Borgo Ticino

Il Dormelletto rappresentante del Comune di

Il Conturbia rappresentante del Comune di Agrate

Il Divignano rappresentante del Comune di

Il Bogogno rappresentante del Comune di

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TOSI SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17 DIC. ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, n.267.

Agrate Conturbia, li 17

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Agrate Conturbia, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 15.12.2014, perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 D.Lgs. n. 267/00)
- È divenuta esecutiva il giorno _____, perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3 D.Lgs. n. 267/00)

Agrate Conturbia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUGLIOTTA DOTT. MICHELE